

Assicurazione GAP

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Impresa: CACI Non-Life dac – Rappresentanza Generale per l’Italia (N. reg. IVASS I.00083)
Prodotto : “GAP tutela valore veicolo” (cod. 2026/02)



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

GAP tutela valore veicolo è una polizza collettiva ad adesione facoltativa a copertura del Veicolo, acquistato con Finanziamento o preso in Leasing, per i danni subiti in caso di Furto Totale o di Danno Irreparabile.



Che cosa è assicurato?

✓ **Danno Irreparabile del Veicolo:** incidente con altro veicolo, un urto contro un corpo fisso o mobile, un ribaltamento con conseguente uscita di strada, un incendio non doloso, eventi naturali, atti di vandalismo, quando il costo di riparazione è pari o superiore all’80% del Valore Commerciale del Veicolo stesso.

✓ **Furto Totale:** furto del Veicolo senza ritrovamento, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di denuncia presentata alla Pubblica Autorità.

Per entrambe le coperture:

- la Compagnia paga al Beneficiario, fino all’importo massimo stabilito nella Polizza Convenzione, un Indennizzo pari alla differenza tra il Prezzo di Acquisto del Veicolo e Valore Commerciale al momento del Sinistro ovvero all’importo eventualmente liquidato dall’Assicurazione Principale se superiore al Valore Commerciale.

- La Prestazione Assicurativa è pari al 100%, al 70% al 50% o al 25% della differenza sopra riportata a seconda che il Sinistro si sia verificato rispettivamente entro il 59° mese, tra il 60° e il 71° mese, tra il 72° e l’83° mese, tra l’84° e il 120° mese dalla Data di Decorrenza della polizza.

- In ogni caso, l’indennizzo non può mai eccedere la differenza fra il Valore di Acquisto del Veicolo e quanto l’Assicurato abbia eventualmente ricevuto come liquidazione per lo stesso Sinistro in virtù dell’Assicurazione Principale.



Che cosa non è assicurato?

✗ **Danno Irreparabile al Veicolo:** Veicolo che subisce un danno quando il costo della riparazione è inferiore all’80% del Valore Commerciale dello stesso al momento del Sinistro;

✗ **Furto Totale:** Veicolo che venga ritrovato nei 30 (trenta) giorni successivi alla data di denuncia del furto alla pubblica autorità.



Ci sono limiti di copertura?

La Compagnia non eroga la prestazione in caso di:

- ! guida del Veicolo senza valida patente di guida;
- ! guida del Veicolo in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- ! Sinistro cagionato con dolo, negligenza o colpa grave;
- ! atti di guerra, occupazione militare, invasioni e insurrezioni;
- ! manovra di spinta o a mano o di traino per Veicoli diversi da roulotte o rimorchi agganciati;
- ! partecipazione a competizioni automobilistiche o motociclistiche o altre forme di competizioni sportive o di destrezza (e/o che a tal fine i Veicoli siano stati oggetto di modifiche e/o trasformazioni tecniche), test di velocità, prove di affidabilità, scuola guida;
- ! trasporto di sostanze infiammabili, tossiche o esplosive in generale;
- ! trasporto di animali o cose;
- ! circolazione “fuori strada” o su strada non aperta al pubblico;
- ! veicoli oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate dalla casa costruttrice;
- ! tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo come l’incendio doloso;
- ! terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d’aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine;
- ! furto per mancata chiusura del Veicolo;
- ! furto agevolato dalla presenza, all’interno del Veicolo o in prossimità dello stesso, delle chiavi di accensione;
- ! veicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (servizio taxi, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici, car sharing);
- ! veicoli non coperti da polizza Responsabilità Civile verso Terzi alla Data di Decorrenza della Polizza o al momento del Sinistro.



Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione opera con riferimento ai Sinistri verificatisi in Italia, nei paesi dell'Unione Europea e nei paesi inclusi nel Certificato Internazionale di Circolazione (Carta Verde).



Che obblighi ho?

- Pagare il Premio convenuto con la Società;
- denunciare tempestivamente il Sinistro trasmettendo alla società la documentazione necessaria;
- rilasciare dichiarazioni complete e veritiera per consentire alla Società di valutare il rischio.



Quando e come devo pagare?

Il Premio è unico e viene versato in via anticipata dall'Assicurato alla Società tramite il Contraente al momento dell'adesione alla polizza collettiva.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alle ore 24:00 del giorno in cui viene sottoscritto il Modulo di Adesione. Se sottoscritta successivamente al Finanziamento, dalle ore 24:00 dal giorno di erogazione del Finanziamento stesso, sempre che sia stato pagato il Premio.

La copertura cessa:

- in caso di vendita del veicolo;
- in caso di liquidazione della Prestazione Assicurativa per Danno Irreparabile o Furto Totale;
- al venir meno dei requisiti di assicurabilità;
- a seguito dell'esercizio del diritto di recesso;
- in caso di veicolo usato, al raggiungimento dei 10 anni dalla data di prima immatricolazione.



Come posso disdire la polizza?

L'Assicurato può recedere dalla polizza entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza, dandone comunicazione scritta alla Società o al Contraente, indicando gli elementi identificativi della propria posizione assicurativa. L'Assicurato non può recedere se ha denunciato un Sinistro durante i 60 giorni successivi alla Data di Decorrenza delle coperture assicurative ed il Sinistro è in corso di valutazione.

E' altresì previsto che l'Assicurato possa recedere annualmente dalla polizza ed ottenere un rimborso parziale del suo Premio Assicurativo, mediante comunicazione da inviare alla Società e al Contraente con preavviso di 60 (sessanta) giorni e con effetto dalla fine dell'annualità assicurativa in corso.

Assicurazione GAP

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: «**GAP tutela valore veicolo**» (cod.2026/02)

Il presente DIP aggiuntivo Danni è aggiornato al 10/02/2026 ed è l'ultima versione disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.
L'Aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Caci Non-Life dac, appartenente al Gruppo Crédit Agricole S.A., con sede legale in Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublino 2, (Irlanda) – Numero di telefono +39 02 00638113; sito internet www.ca-caci.it; e-mail: relazioni.clienti@ca-caci.ie. Il contratto è stipulato con la Rappresentanza Generale per l'Italia, sita in Corso di Porta Vigentina, 9, 20122 Milano, Italia. Sito internet: www.ca-caci.it Telefono: +39 02 00638113 e-mail: relazioni.clienti@ca-caci.ie.

Caci Non-life dac è iscritta all'elenco annesso al RIGA al n. I.00083ed è ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento. La Compagnia è soggetta alla vigilanza prudenziale di CBI (Central Bank of Ireland – sito internet: <https://www.centralbank.ie/>)

Con riferimento all'ultimo bilancio di esercizio approvato, si riportano i dati sulla situazione patrimoniale della Compagnia: Patrimonio netto = € 116.532.886,00; Risultato economico di periodo = 1.244.000,00. Con riferimento alla situazione di solvibilità dell'impresa, il valore dell'indice di solvibilità (*solvency ratio*) è pari a 174,3%. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR) è disponibile sul sito internet: www.ca-assurances.com/wp-content/uploads/CACI-Non-Life-SFCR-2024.pdf.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'Impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali, in particolare:

Sia in caso di Furto Totale che di Danno Irreparabile: la prestazione assicurativa non può in alcun caso superare il limite di Euro 30.000,00 nel caso in cui il veicolo assicurato sia una moto, Euro 50.000,00 in caso di veicolo di peso inferiore a 3,5 tonnellate e Euro 100.000,00 in caso di veicolo di peso uguale o superiore a 3,5 tonnellate e non può in alcun caso superare la differenza tra il Prezzo di Acquisto del Veicolo e il Valore Commerciale dello stesso al momento del Sinistro, oppure l'importo eventualmente liquidato dall'Assicurazione Principale per il medesimo Sinistro, se superiore al Valore Commerciale.



Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto ?

Il prodotto è rivolto al Cliente, persona fisica o giuridica, che ha sottoscritto un contratto di finanziamento o di locazione finanziaria con la Contraente CA Auto Bank S.p.A. destinato all'acquisto o l'utilizzo (in caso di leasing) di un autoveicolo o motoveicolo immatricolato ad uso privato o commerciale, nuovo o usato. In caso di veicolo usato, la data di prima immatricolazione deve essere inferiore a 10 anni dalla data di adesione alla Polizza convenzione.



Quali costi devo sostenere?

Costi di emissione del contratto: non previsti.

I costi a carico del Cliente calcolati sul Premio (al netto delle imposte) sono pari a:

- 15,00% costi di intermediazione.

Al raggiungimento di specifici criteri verranno riconosciute:

- 45,00% commissioni supplementari (rappel).
- commissione aggiuntiva compresa tra 1,8% e 4%.

Tali costi rappresentano la quota parte percepita in media dal Contraente (intermediario).

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Per i reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri rivolgersi: CACI Non-Life dac Casella postale chiusa 90 Ufficio postale di Mortara 27036 Mortara (PV), e-mail: complaints@caci.ie . La Compagnia risponderà nel termine massimo di 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it L'aderente può rivolgersi inoltre a Central Bank of Ireland, Autorità di vigilanza dello stato di origine della Compagnia, PO Box 559, Dublin 1, Irlanda.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.it), dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità e altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria in materia di contratti assicurativi, perché costituisce condizione di procedibilità dell'eventuale successivo giudizio.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa: https://oblio-oncologico.informativa.ca-caci.it .
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Gruppo Crédit Agricole S.A.

Condizioni di assicurazione

Polizza Convenzione “N-2119-10-21-308-1” denominata “GAP tutela valore veicolo a premio unico” (di seguito, “GAP tutela valore veicolo”) stipulata tra CA Auto Bank S.p.A e CACI Non-Life dac – Rappresentanza Generale per l’Italia.

La presente polizza assicurativa accessoria al finanziamento/leasing è facoltativa.

(aggiornamento al 10/02/2026 condizioni di assicurazione redatte secondo le Linee guida ANIA per contratti chiari e comprensibili)

INDICE

<i>PRESENTAZIONE</i>	3
<i>Glossario: un elenco di definizioni</i>	4
<i>CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE</i>	6
<i>ART. 1 – Che cosa è assicurato?</i>	6
<i>Art. 1.1. Copertura assicurativa per Furto Totale e Danno Irreparabile</i>	6
<i>ART. 2 – Come aderire alla Polizza Convenzione?</i>	8
<i>ART. 3 – Che cosa non è assicurato?</i>	9
<i>ART. 4 – Dove vale la copertura?</i>	9
<i>ART. 5 - Che obblighi ho come Assicurato?</i>	9
<i>ART. 6 – Cosa fare in caso di Sinistro?</i>	10
<i>Condizioni di assicurazione: altre disposizioni che regolano la Polizza Convenzione</i>	11
<i>ART. 7 – Prescrizione</i>	11
<i>ART. 8 – Pagamento dell'Indennizzo</i>	11
<i>ART. 9 – Dichiarazioni false, inesatte o reticenti</i>	11
<i>ART. 10 – Pagamento del Premio</i>	11
<i>ART. 11 – Estinzione anticipata del Finanziamento</i>	13
<i>ART. 12 – Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	13
<i>ART. 13 – Nomina di un perito</i>	14
<i>ART. 14 – Come recedere?</i>	14
<i>ART. 15 – Comunicazioni e reclami</i>	15
<i>ART. 16 – Arbitro Assicurativo, negoziazione, mediazione e risoluzione delle controversie</i>	16
<i>ART. 17 – Cessione dei diritti</i>	16
<i>ART. 18 – Legge applicabile e foro competente</i>	16
<i>ART. 19 – Sanzioni internazionali</i>	17
<i>“TUTELA PRIVACY” INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</i>	18

PRESENTAZIONE

GAP tutela valore veicolo (di seguito anche “Polizza Convenzione”) è una polizza collettiva e facoltativa che, a fronte del pagamento del Premio, offre un Indennizzo all’Aderente/Assicurato per i danni al Veicolo acquistato con Finanziamento o preso in locazione finanziaria tramite Leasing, derivanti da:

- **FURTO TOTALE DEL VEICOLO;**
- **DANNO IRREPARABILE DEL VEICOLO.**

Tale presentazione ha il solo scopo di illustrare la struttura generale del contratto assicurativo e non sostituisce in nessun caso le Condizioni di Assicurazione, di cui si raccomanda la lettura attenta per conoscere nel dettaglio le caratteristiche della polizza.

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state redatte secondo le “Linee guida per contratti chiari e comprensibili” predisposte dall’Associazione Nazionale per le Imprese di Assicurazione (ANIA).

Come leggere le Condizioni di Assicurazione?

Per garantire massima trasparenza e facilità di lettura, la Compagnia ti spiega in questa pagina quali forme di comunicazione vengono utilizzate per aiutarti nella lettura e comprensione del contratto.

In particolare, nelle condizioni di assicurazione potrai trovare:

- ✓ Box esplicativi di colore **VERDE**, contenenti **e esempi utili** per comprendere il funzionamento del contratto e delle coperture offerte.



- ✓ Box esplicativi di colore **BLU**, che contengono **l'approfondimento o la spiegazione** di clausole contrattuali o norme di legge, al fine di consentire una maggiore comprensione del contratto.



- ✓ L’indicazione **ATTENZIONE** per le clausole contrattuali che dovrà leggere **con particolare attenzione**, poiché contengono riferimenti a limitazioni, esclusioni, costi oppure oneri a carico dell’Assicurato.



- ✓ Il simbolo



... che mette in evidenza le clausole che descrivono il comportamento che il Cliente, l’Assicurato o il Beneficiario devono tenere per poter, tra le altre cose:

- recedere dal contratto di assicurazione;
- richiedere informazioni alla Compagnia;
- denunciare un Sinistro.

- ✓ Termini contrattuali indicati con Lettera iniziale maiuscola

il cui significato può essere rinvenuto nel Glossario

GLOSSARIO: UN ELENCO DI DEFINIZIONI

Trovi i significati dei principali termini utilizzati nella presente Polizza Convenzione, evidenziati con la lettera iniziale maiuscola. Le definizioni si intendono sia al singolare sia al plurale.

- **Assicurato:** il Cliente che ha aderito alla Polizza Convenzione sottoscrivendo il Modulo di Adesione.
- **Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri (o Assicurazione CVT):** garanzia accessoria all'Assicurazione Principale (quali ad esempio, kasko, cristalli, eventi naturali, collisione etc.).
- **Assicurazione Principale:** l'assicurazione obbligatoria Responsabilità Civile verso Terzi e/o l'Assicurazione Corpi veicoli terrestri (compresa l'assicurazione generalmente chiamata Auto Rischi Diversi) esistente sul Veicolo.
- **Autoveicolo:** autoveicolo, nuovo o usato, immatricolato ad uso privato o commerciale, acquistato con Contratto di Finanziamento, o preso in leasing. In caso di veicolo usato, la data di prima immatricolazione deve essere inferiore a 10 (dieci) anni dalla data di adesione alla Polizza convenzione. Sono esclusi *taxis* e *car sharing*.
- **Beneficiario:** in caso di Veicolo acquistato tramite un Finanziamento, l'Assicurato. In caso di Veicolo concesso in Leasing all'Assicurato, il Contraente.
- **Cliente (o Aderente):** qualunque persona fisica o giuridica che ha sottoscritto il Contratto di Finanziamento o il Contratto di Leasing.
- **Codice della Strada:** Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.
- **Condizioni di Assicurazione:** clausole contrattuali che regolano le coperture assicurative previste dalla Polizza Convenzione.
- **Compagnia (Società o Impresa):** CACI Non-Life dac – Rappresentanza Generale per l'Italia.
- **Contraente:** CA Auto Bank S.p.A., con sede legale in Corso Orbassano 367 – Torino, che stipula la Polizza Convenzione per conto degli Assicurati.
- **Data di Decorrenza:** le ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui viene sottoscritto il Modulo di Adesione ovvero, se sottoscritto successivamente al Contratto di Finanziamento, le ore 24 (ventiquattro) del giorno di erogazione del Finanziamento stesso. In caso di Leasing, le ore 24 (ventiquattro) della data di consegna del Veicolo.
- **Danno Irreparabile:** il danneggiamento al Veicolo a causa di incidente con altro veicolo connesso con la circolazione stradale (collisione con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento, uscita di strada), incendio (eccetto quello di origine dolosa), eventi naturali, atti di vandalismo, quando il costo di riparazione è pari o superiore all'80% del Valore Commerciale del Veicolo stesso al momento del Sinistro e a seguito del quale il Veicolo sia demolito e cancellato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico).
- **DIP Danni:** il documento informativo di base per i prodotti del ramo danni (acronimo di Documento Informativo Precontrattuale).
- **DIP aggiuntivo Danni:** documento integrativo del DIP Danni che contiene informazioni di maggior dettaglio per consentire al Cliente una conoscenza più approfondita del prodotto assicurativo, disciplinato dal Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018.
- **Diritto all'Oblio Oncologico:** il diritto, previsto dall'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, in relazione alla stipulazione o al rinnovo di contratti assicurativi, delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni, né subire indagini, ivi incluse visite mediche di controllo e accertamenti sanitari, in merito alla pregressa condizione patologica da cui siano state precedentemente affette ed il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla tabella di cui all'Allegato I, del Decreto del Ministero della salute del 22 marzo 2024, il diritto all'oblio oncologico, in deroga ai termini previsti dall'articolo 2, comma 1, della legge 7 dicembre 2023, n. 193, matura nei termini indicati nello stesso Allegato.
- **Estinzione anticipata integrale:** l'estinzione del contratto di Finanziamento o di Leasing anticipata rispetto alla sua naturale scadenza per effetto del recesso del Cliente.
- **Finanziamento (Contratto di Finanziamento):** il contratto di finanziamento rateale di durata massima pari a 120 (centoventi) mesi, stipulato tra il Contraente e il Cliente e finalizzato all'acquisto del Veicolo identificato nel Modulo di Adesione.
- **Firma Digitale:** un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.
- **Firma Elettronica Avanzata (o FEA):** l'insieme di dati in forma elettronica allegati oppure collegati a un documento informatico che consentono di identificare il firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con strumenti sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali la firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se gli stessi dati siano stati successivamente modificati.

- **Furto Totale:** furto del Veicolo senza ritrovamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di denuncia alla pubblica autorità competente.
- **Indennizzo:** la somma dovuta dall'Assicuratore in caso di Sinistro.
- **Leasing (o Locazione Finanziaria):** contratto con cui il Contraente concede all'Aderente l'uso del Veicolo per un determinato periodo di tempo dietro pagamento di un canone periodico e possibilità di riacquisto finale.
- **Modulo di Adesione:** il modulo sottoscritto dall'Aderente per aderire alla Polizza Convenzione.
- **Motovericolo:** il ciclomotore, quadriciclo a motore e il motociclo, nuovo o usato, oggetto del Contratto di Finanziamento o di Leasing. In caso di motoveicolo usato, la data di prima immatricolazione deve essere inferiore a 10 (dieci) anni dalla data di adesione alla Polizza convenzione.
- **Namirial S.p.A:** l'ente certificatore approvato dall'Agenzia per l'Italia Digitale di cui si avvale CA Auto Bank S.p.A. per la certificazione della Firma Digitale.
- **Parti:** congiuntamente il Contraente e la Compagnia.
- **Polizza Convenzione:** la polizza collettiva sottoscritta tra la Compagnia e il Contraente.
- **Premio:** la somma di denaro, comprensiva di eventuali imposte, indicata nel Modulo di Adesione e dovuta alla Società a fronte della copertura prestata in favore di ciascun Assicurato che aderisce alla Polizza Convenzione.
- **Prestazione Assicurativa:** somma pagata dalla Società al Beneficiario in caso di Sinistro.
- **Prezzo di Acquisto del Veicolo:** il prezzo di acquisto del Veicolo. In caso di prodotto abbinato a un finanziamento, il Prezzo di Acquisto del Veicolo include l'IVA; in caso di prodotto abbinato a un contratto di Leasing, il Prezzo di Acquisto del Veicolo **non** include l'IVA, a eccezione del Leasing a privati consumatori avente IVA inclusa - come indicato nella fattura di acquisto o in altro documento equivalente, riportato altresì nel Modulo di Adesione. In ogni caso, il Prezzo di Acquisto del Veicolo non tiene conto di eventuali costi accessori che possono essere inclusi nel totale fattura e finanziati nel Contratto di Finanziamento.
- **Rapina:** l'impossessarsi del Veicolo dell'Assicurato, sottraendolo o facendoselo consegnare da chi lo detiene, mediante violenza alle persone o minacce, al solo fine di trarne profitto per sé o per altri.
- **Set Informativo:** l'insieme dei documenti predisposti dall'Assicuratore e consegnati all'Assicurato prima della sottoscrizione della Polizza. È composto da: DIP Danni, dal DIP Aggiuntivo Danni, Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e dal Modulo di Adesione.
- **Sinistro:** il danno materiale e diretto che sia conseguenza di Danno Irreparabile o di Furto Totale occorso al Veicolo per il quale è prestata la prestazione assicurativa, a garanzia del rischio assicurato.
- **Valore Commerciale del Veicolo:** prezzo di mercato del Veicolo al momento del Sinistro, come riportato sulle tabelle Eurotax Giallo.
- **Veicolo:** Autoveicolo o Motoveicolo, come sopra definiti.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 – Che cosa è assicurato?

GAP tutela valore veicolo (di seguito anche “Polizza Convenzione”) è una **POLIZZA COLLETTIVA E FACOLTATIVA**, che, a fronte del pagamento del Premio, offre un indennizzo all’Aderente/Assicurato per i danni al Veicolo, acquistato con Finanziamento o preso in locazione finanziaria tramite Leasing, derivanti da:

- a. **Furto Totale del Veicolo** – Il rischio assicurato è il Furto Totale del Veicolo che non sia ritrovato entro 30 (trenta) giorni dalla data di denuncia alla pubblica autorità. La garanzia opera anche in caso di Rapina.
- b. **Danno Irreparabile del Veicolo** – Il rischio assicurato è il danneggiamento del Veicolo determinato da:
 - I. incidente con altro veicolo connesso con la circolazione stradale (collisione con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento, uscita di strada);
 - II. incendio;
 - III. eventi naturali;
 - IV. atti di vandalismo;

quando il costo di riparazione è pari o superiore all’80% del Valore Commerciale del Veicolo alla data del Sinistro e a seguito del quale il Veicolo sia demolito e cancellato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico).



ATTENZIONE: le coperture assicurative previste dalla presente Polizza Convenzione per il rischio di Furto Totale del Veicolo e Danno Irreparabile del Veicolo sono offerte congiuntamente dalla Compagnia e i Clienti possono aderirvi con un’unica sottoscrizione. Non è pertanto possibile aderire ad una singola copertura.

QUALI SONO LE COPERTURE ASSICURATIVE?

Di seguito sono descritte nello specifico le coperture prestate dalle Compagnie e le relative prestazioni assicurative.

ART. 1.1. COPERTURA ASSICURATIVA PER FURTO TOTALE E DANNO IRREPARABILE

In caso di Sinistro, sia per **Furto Totale** sia per **Danno Irreparabile del Veicolo**, la Compagnia riconosce al Beneficiario, un Indennizzo, entro il **massimale** indicato nella tabella B) sotto riportata, pari alla differenza (di seguito, “**Differenza Indennizzabile**”) fra:

- a. il Prezzo di Acquisto del Veicolo, e
- b. il Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, oppure l’importo eventualmente liquidato dall’Assicurazione Principale per il medesimo Sinistro, se superiore al Valore Commerciale.

La percentuale di Differenza Indennizzabile è diversa a seconda del momento in cui si verifica il Sinistro rispetto alla Data di Decorrenza della Polizza, come indicato nella tabella A) che segue:

Tabella A)

DATA DEL SINISTRO	% DI DIFFERENZA INDENNIZZABILE
fino a 59 mesi	100%
dal 60° e fino al 71° mese	70%
dal 72° e fino all’83° mese	50%
dall’84° e fino al 120° mese	25%

Nel caso in cui la Differenza Indennizzabile sia pari a € 0 (zero) o in ogni caso inferiore a € 1.000,00 (mille), la Compagnia liquiderà all’Assicurato una somma predeterminata di importo fisso pari a € 1.000,00 (mille).

La Compagnia corrisponderà al Beneficiario un Indennizzo nella misura sopra riportato, solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1. il Sinistro si sia verificato durante il periodo di validità della copertura assicurativa, come previsto dall’art. 12;



2. il Sinistro **non** rientri nei casi di esclusione di cui all'art. 3;
3. l'Assicurato o i suoi aventi causa, abbiano adempiuto agli obblighi di cui agli art. 5 e 6.



ATTENZIONE: la Prestazione Assicurativa sia in caso di Furto Totale sia di Danno Irreparabile non può mai eccedere il massimale riportato nella Tabella B) che segue:

Tabella B)

INDENNIZZO MASSIMO	TIPOLOGIA DI VEICOLO
€ 30.000,00	moto
€ 50.000,00	veicoli di peso < 3,5 tonnellate
€ 100.000,00	veicoli di peso = o > 3,5 tonnellate



ATTENZIONE: l'indennizzo non può mai eccedere la differenza fra il Prezzo di Acquisto del Veicolo e quanto l'Assicurato abbia eventualmente ricevuto come liquidazione per lo stesso Sinistro in virtù dell'Assicurazione Principale.



ATTENZIONE: non è possibile cumulare un indennizzo per Furto Totale con un indennizzo per Danno Irreparabile dello stesso Veicolo.



ATTENZIONE: è possibile che l'indennizzo non copra interamente tutti gli importi e oneri eventualmente dovuti dall'Assicurato sulla base del contratto di Finanziamento o di Leasing.

Esempio 1 - Senza intervento dell'Assicurazione Principale

Il Veicolo acquistato dall'Assicurato per 30.000,00 €, subisce un Danno Irreparabile dopo 23 (ventitre) mesi dall'acquisto.



Alla data del Sinistro, il Veicolo, aveva un Valore Commerciale pari a 25.000,00 €, secondo la tabella EuroTax giallo.

L'Assicurato denuncia il Sinistro per Danno Irreparabile alla Compagnia, trasmettendo tutta la documentazione necessaria per la valutazione del Sinistro da cui emerge che per lo stesso Sinistro denunciato non è intervenuta un'eventuale Assicurazione Principale.

Dopo aver valutato il Sinistro, la Compagnia eroga la Prestazione Assicurativa pari al 100% della differenza tra il Prezzo di Acquisto del Veicolo e il Valore Commerciale dello stesso al momento del Sinistro e così liquida 5.000,00 €.

ATTENZIONE: l'esempio ha mere finalità esplicative.

Esempio 2 - Con intervento dell'Assicurazione Principale

Il Veicolo acquistato dall'Assicurato per 40.000,00 € subisce un furto dopo 60 (sessanta) mesi dall'acquisto e, decorsi 30 (trenta) giorni non viene ritrovato.



Alla data del furto, il Veicolo aveva un Valore Commerciale pari a 20.000,00 € secondo la tabella EuroTax giallo.

L'Assicurato denuncia il Sinistro per Furto Totale alla Compagnia, trasmettendo tutta la documentazione necessaria per la valutazione del Sinistro, da cui emerge che, per lo stesso Sinistro denunciato è intervenuta un'Assicurazione Principale che ha corrisposto all'Assicurato un indennizzo pari a € 25.000,00.

Dopo aver valutato il Sinistro, la Compagnia eroga la Prestazione Assicurativa pari al 70% della differenza tra il Prezzo di Acquisto del Veicolo e quanto liquidato dall'Assicurazione Principale, che è di importo maggiore al Valore Commerciale. L'indennizzo liquidato all'Assicurato sarà quindi paria a 10.500,00 €.

ATTENZIONE: l'esempio ha mere finalità esplicative.

Esempio 3 - Con intervento dell'Assicurazione Principale



Il Veicolo acquistato dall'Assicurato per 40.000,00 € subisce un furto dopo 60 (sessanta) mesi dall'acquisto e, decorsi 30 (trenta) giorni non viene ritrovato.

Alla data del furto, il Veicolo aveva un Valore Commerciale pari a 20.000,00 €, secondo la tabella EuroTax giallo.

L'Assicurato denuncia il Sinistro per Furto Totale alla Compagnia, trasmettendo tutta la documentazione necessaria per la valutazione del Sinistro, da cui emerge che, per lo stesso Sinistro, è intervenuta un'Assicurazione Principale, che ha corrisposto all'Assicurato un indennizzo pari a € 15.000,00.

Dopo aver valutato il Sinistro, la Compagnia eroga la Prestazione Assicurativa pari al 70% della differenza tra il Prezzo di Acquisto del Veicolo e il Valore Commerciale, importo maggiore di quanto liquidato dall'Assicurazione Principale. L'indennizzo liquidato all'Assicurato sarà quindi pari 14.000,00 €.

ATTENZIONE: l'esempio ha mere finalità esplicative.

ART. 2 – COME ADERIRE ALLA POLIZZA CONVENZIONE?



2.1 Per poter aderire alla Polizza Convenzione è necessario che:

1. il Cliente abbia acquistato tramite Finanziamento o preso in locazione finanziaria tramite Leasing un Veicolo nuovo o usato. In caso di Veicolo usato non devono essere trascorsi più di 10 (dieci) anni dalla data di prima immatricolazione;
2. il Cliente abbia sottoscritto il Modulo di Adesione;
3. il Veicolo sia coperto da polizza obbligatoria di Responsabilità Civile verso Terzi.

Se necessario, la Compagnia può chiedere al Cliente di trasmettere copia del certificato dell'Assicurazione Principale.

2.2 Se, al momento dell'adesione, i requisiti di cui all'art. 2.1. non vengono soddisfatti, il Cliente non potrà assumere la qualifica di Assicurato, con la conseguenza che le coperture assicurative non potranno trovare applicazione.



ATTENZIONE: dopo l'adesione, la Polizza opera solo se continuano ad essere soddisfatti tutti i requisiti sopra richiamati.



ATTENZIONE: le coperture assicurative previste dalla polizza convenzione finiscono dal momento della perdita dei requisiti di cui all'art. 2.1. Nel caso in cui il sinistro si verifichi dopo la perdita dei requisiti per aderire alla polizza, la garanzia prestata dalla compagnia non opera e la compagnia non corrisponderà alcun indennizzo.

2.3 L'adesione alla Polizza Convenzione può avvenire anche mediante Firma Digitale nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia e della fruibilità del servizio presso il Contraente.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 61 del Regolamento IVASS n. 40/2018, il Cliente ha diritto:



- a. di scegliere di ricevere la documentazione precontrattuale e contrattuale e le comunicazioni relative al contratto su supporto cartaceo o altro supporto durevole non cartaceo;
- b. in ogni momento, di modificare la scelta effettuata in relazione alla modalità dell'informativa. La modifica vale per le comunicazioni successive.

Prima dell'adesione alla Polizza Convenzione, anche in caso di adesione tramite l'utilizzo della Firma Digitale, al Cliente sarà consegnato il Set Informativo e tutta la documentazione precontrattuale prevista dalla normativa vigente.

Al momento dell'adesione alla Polizza Convenzione, anche in caso di adesione tramite l'utilizzo della Firma Digitale, al Cliente sarà consegnata la documentazione contrattuale prevista dalla normativa vigente.



ATTENZIONE: In caso di adesione tramite Firma Digitale, i dati in forma elettronica potranno essere opponibili all'Assicurato e potranno essere ammessi come prova della sua identità e del suo consenso all'adesione alle coperture assicurative prestate.

ART. 3 – CHE COSA NON È ASSICURATO?



- i. **ATTENZIONE:** il presente articolo regola le esclusioni, cioè i limiti di ciascuna copertura. Nel caso in cui l'evento assicurato dovesse accadere secondo le circostanze di seguito indicate e descritte, il Sinistro risulterebbe escluso;
- ii. la prestazione assicurativa non è dovuta, e la Compagnia non pagherà alcun Indennizzo.

ESCLUSIONI GENERICHE VALIDE PER TUTTE LE COPERTURE ASSICURATIVE

1. Guida del Veicolo senza valida patente di guida (inclusi i casi di sospensione e recesso), salvo il caso di guida con patente scaduta, a condizione che il conducente abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo;
2. guida del Veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico in vigore conformemente al Codice della Strada) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
3. Sinistro cagionato con dolo, negligenza o colpa grave dell'Assicurato o del conducente del Veicolo;
4. atti di guerra, occupazione militare, invasioni e insurrezioni;
5. manovra di spinta o a mano o di traino (attivo o passivo) per Veicoli diversi da roulotte o rimorchi agganciati, secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
6. partecipazione a competizioni automobilistiche o motociclistiche o altre forme di competizioni sportive o di destrezza (e/o che a tal fine i Veicoli siano stati oggetto di modifiche e/o trasformazioni tecniche), test di velocità, prove di affidabilità, scuola guida;
7. trasporto di sostanze infiammabili, tossiche o esplosive in generale;
8. trasporto di animali o cose;
9. circolazione “fuori strada” o su strada non aperta al pubblico;
10. Veicoli oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate dalla casa costruttrice;
11. tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo come l'incendio doloso;
12. terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine;
13. Furto per mancata chiusura del Veicolo;
14. Furto agevolato dalla presenza, all'interno del Veicolo o in prossimità dello stesso, delle chiavi di accensione;
15. Veicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (servizio taxi, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici, car sharing);
16. Veicoli non coperti da polizza Responsabilità Civile verso Terzi alla Data di Decorrenza della Polizza o al momento del Sinistro.



ATTENZIONE: in nessun caso, la copertura assicurativa opera con riferimento a veicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (servizio taxi, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici, car sharing).



ATTENZIONE: in nessun caso, la copertura assicurativa opera con riferimento a veicoli non coperti da polizza responsabilità civile verso terzi alla data di decorrenza della polizza o al momento del sinsistro.

ART. 4 – DOVE VALE LA COPERTURA?

La copertura assicurativa opera con riferimento ai Sinistri verificatisi in Italia, nei Paesi dell'Unione Europea e in quelli riportati nel Certificato Internazionale di Circolazione (Carta Verde).



ART. 5 - CHE OBBLIGHI HO COME ASSICURATO?

Quali obblighi ha l'Assicurato?

- pagare il Premio convenuto con la Compagnia, nelle modalità e nella misura prevista dall'art. 10 delle presenti condizioni di assicurazioni e indicato nel Modulo di Adesione;



<p>- collaborare con la Compagnia in caso di Sinistro, denunciando l'evento assicurato e trasmettendo alla Compagnia la documentazione prevista dall'articolo 6 delle presenti condizioni di assicurazione;</p>	
<p>- rilasciare dichiarazioni complete e veritieri per consentire alla Compagnia di valutare il rischio dalla stessa assunto, come precisato dall'art. 9 delle presenti condizioni di assicurazione.</p>	

ART. 6 – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

- 6.1 In caso di Sinistro, l'Assicurato o i suoi aenti causa devono darne avviso scritto alla Compagnia, compilando preferibilmente l'apposito modulo di denuncia Sinistro da richiedere al seguente indirizzo e-mail Admin.it@ca-caci.it.
- 6.2 La denuncia Sinistro, insieme alla documentazione richiesta al successivo paragrafo 6.3.1 dovrà essere trasmessa alla Compagnia, con le seguenti modalità.



Mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a
CACI Non-Life dac
Rappresentanza Generale per l'Italia
Casella Postale chiusa 90
Presso Ufficio postale di Mortara
27036 Mortara (PV)



Oppure
via e-mail: Admin.it@ca-caci.it



L'invio all'Assicurato del modulo di denuncia del Sinistro è effettuato con la sola finalità di consentire una più rapida gestione del Sinistro stesso.

- 6.3 In caso di Sinistro, l'Assicurato o i suoi aenti causa dovranno trasmettere al Contraente la seguente documentazione:



6.3.1 FURTO TOTALE

- copia della denuncia di furto sporta presso la Pubblica Autorità;
- copia del certificato di proprietà del Veicolo o denuncia di smarrimento dello stesso presentata alla Pubblica Autorità;
- copia della patente di guida del conducente del Veicolo al momento dell'ultimo utilizzo;
- copia del libretto di circolazione del Veicolo;
- copia della fattura di acquisto o documento equivalente, indicante il Prezzo di Acquisto del Veicolo;
- estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico);
- copia dell'eventuale quietanza di liquidazione del Sinistro da parte dell'Assicurazione Principale, unitamente alla copia del contratto corrispondente all'Assicurazione Principale.

6.3.2 DANNO IRREPARABILE

- copia del certificato di proprietà del Veicolo o denuncia di smarrimento dello stesso sporta presso la Pubblica Autorità;
- copia della patente di guida del conducente del Veicolo al momento del Sinistro;
- copia del libretto di circolazione del Veicolo;
- copia della fattura di acquisto o documento equivalente, indicante il Prezzo di Acquisto del Veicolo;
- copia dell'eventuale quietanza di liquidazione del Sinistro da parte dell'Assicurazione Principale, unitamente alla copia del contratto corrispondente all'Assicurazione Principale;
- copia della dichiarazione di presa in carico da parte del demolitore autorizzato nonché, se esistente, copia dell'eventuale perizia già effettuata da altro perito sul Veicolo;
- nel caso di Veicoli che siano stati oggetto di modifiche e/o trasformazioni tecniche, copia del certificato di omologazione delle stesse da parte della casa costruttrice.



ATTENZIONE: la documentazione deve essere completa. Se la documentazione trasmessa è incompleta, la pratica di sinistro non può essere gestita. La Compagnia, ove necessario, potrà richiedere all'assicurato eventuali ulteriori documenti per la gestione del sinistro.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE: ALTRE DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA POLIZZA CONVENZIONE

ART. 7 – PRESCRIZIONE

Secondo quanto previsto dall'art. 2952, comma 2, cod. civ., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Pertanto, i Sinistri che non vengano denunciati entro 2 anni dal momento in cui si verificano, non potranno più essere trasmessi né pretesi dall'Assicurato o dai suoi aventi causa.

ART. 8 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Entro quando viene pagato l'Indennizzo?

- 8.1. La Compagnia paga la Prestazione Assicurativa entro un periodo massimo di 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa prevista nelle presenti condizioni di assicurazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori determinati al tasso d'interesse legale di cui all'art.1284 comma 1 del Codice Civile.
- 8.2. Il titolare del diritto al pagamento delle Prestazioni Assicurative è sempre il proprietario del Veicolo e quindi:
- in caso di assicurazione abbinata ad un Finanziamento: l'Aderente/Assicurato;
 - in caso di assicurazione abbinata a un contratto di Leasing: Il Contraente, che si impegna a retrocedere l'indennizzo all'Aderente/Assicurato.



ATTENZIONE: in caso di polizza abbinata al Leasing, il Contraente potrà trattenere l'indennizzo per saldare l'eventuale debito residuo derivante dal contratto di Leasing. L'eventuale eccedenza sarà restituita all'Aderente/Assicurato.

ART. 9 – DICHIARAZIONI FALSE, INESATTE O RETICENTI

La comunicazione alla Compagnia da parte dell'Assicurato di informazioni false, inesatte e reticenti sul rischio da assicurare può compromettere il diritto alla prestazione assicurativa. Tale disposizione non si applica per le informazioni coperte dal Diritto all'Oblio Oncologico, nel caso in cui la Compagnia abbia richiesto accertamenti sullo stato di salute e l'Assicurato abbia esercitato tale diritto.

Se le dichiarazioni false, inesatte o reticenti sono rilasciate con dolo o colpa grave, il contratto di assicurazione è annullabile e la Compagnia può impugnare il contratto, comunicando all'Assicurato la propria volontà di procedere con l'impugnazione del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza (artt. 1892 e 1894 c.c.).

Se le dichiarazioni false, inesatte o reticenti sono rilasciate senza dolo o colpa grave, la Compagnia può recedere dalla copertura assicurativa mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza delle dichiarazioni o le reticenze (artt. 1893 e 1894 c.c.). In tal caso la Compagnia restituirà all'Assicurato la parte di premio pagata e non goduta calcolata alla data della dichiarazione di recesso fatta all'Assicurato.



ATTENZIONE: le informazioni false, inesatte e reticenti, anche se comunicate dall'Assicurato senza intenzione di far cadere in errore la Compagnia circa la valutazione del rischio (dolo) o grave negligenza (colpa grave), possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa.

Cosa si intende per informazioni false, inesatte e reticenti?



Sono informazioni false, inesatte e reticenti le informazioni non veritieri, non corrette, non complete o tacite relative ad aspetti essenziali alla Compagnia per decidere se assumere o meno il rischio da assicurare o se assumerlo a determinate condizioni.

ART. 10 – PAGAMENTO DEL PREMIO

Quando e come devo pagare il premio?

La Compagnia offre all'Assicurato le coperture assicurative previste dalla Polizza, dietro il pagamento di un **premio unico** anticipato corrisposto dal Contraente per conto del Cliente.

Il Premio è sempre a carico dell'Assicurato che ha l'obbligo di rimborsarlo al Contraente, con il Contratto di Finanziamento o Leasing, congiuntamente alla rate del Finanziamento/canoni del Leasing, cui la Polizza Convenzione e l'adesione del Cliente sono connessi.

Il Premio, comprensivo delle eventuali imposte, è indicato del Modulo di Adesione.

Il Premio viene calcolato in valore percentuale in ragione del Prezzo di Acquisto del Veicolo (IVA inclusa, ove prevista) nonché della durata del Finanziamento/Leasing come indicato nella tabella C) che segue:

Tabella C)

DURATA DEL FINANZIAMENTO/LEASING	TASSO DI PREMIO LORDO
da 0 a 12 mesi	0,49% del Prezzo di Acquisto
da 13 a 24 mesi	1,33% del Prezzo di Acquisto
da 25 a 36 mesi	2,47% del Prezzo di Acquisto
da 37 a 48 mesi	3,87% del Prezzo di Acquisto
da 49 a 60 mesi	5,48% del Prezzo di Acquisto
da 61 a 72 mesi	6,74% del Prezzo di Acquisto
da 73 a 84 mesi	7,75% del Prezzo di Acquisto
da 85 a 96 mesi	8,33% del Prezzo di Acquisto
da 97 a 108 mesi	8,95% del Prezzo di Acquisto
da 109 a 120 mesi	9,58% del Prezzo di Acquisto



ATTENZIONE: in caso di Veicolo usato, la copertura assicurativa non potrà mai eccedere il limite massimo di 10 anni (120 mesi) dalla data di prima immatricolazione del Veicolo. Pertanto, se la Polizza ha una copertura inferiore alla durata del Finanziamento/Leasing, il Premio verrà calcolato in valore percentuale in ragione del Prezzo di Acquisto del Veicolo (IVA inclusa, ove prevista) e della durata della copertura assicurativa.

Esempio 1 - Veicolo nuovo

L'Assicurato ha acquistato un Veicolo nuovo al prezzo di € 40.000 con contratto di Finanziamento avente durata di 5 anni (60 mesi).



La durata della copertura assicurativa coinciderà con la durata di 5 anni (60 mesi) del Finanziamento.

Il Premio lordo da corrispondere per la Polizza sarà pari al 5,48% del Prezzo di Acquisto, e quindi pari a € 2.192.

ATTENZIONE: l'esempio ha mere finalità esplicative.

Esempio 2 - Veicolo usato con copertura inferiore rispetto alla durata del Finanziamento



L'Assicurato ha acquistato un Veicolo usato al prezzo di € 20.000 con Finanziamento, avente durata di 10 anni (120 mesi). Alla data di adesione alla Polizza, il Veicolo ha già 6 anni, calcolati dalla prima immatricolazione.

La durata della copertura assicurativa non potrà essere superiore a 4 anni (48 mesi), e risulterà quindi **inferiore** alla durata del Finanziamento (120 mesi),

Il Premio lordo da corrispondere per la Polizza sarà pari al 3,87% del Prezzo di Acquisto, e quindi pari a € 774,00.

ATTENZIONE: l'esempio ha mere finalità esplicative.

Il Prezzo di Acquisto del Veicolo per la determinazione del Premio corrisponde all'importo indicato in fattura o in altro documento equivalente. Il Prezzo non tiene conto di eventuali costi accessori che potrebbero essere inclusi nel totale fattura e finanziati nel Contratto di Finanziamento.

I costi a carico del Cliente relativi alla gestione della Polizza Convenzione, calcolati sul Premio (al netto delle imposte) e già inclusi nel tasso di Premio sopra indicato sono pari al:

- 15,00% costi di intermediazione.

Al raggiungimento di specifici criteri verranno riconosciute al Contraente:

- 45,00% commissioni supplementari (rappel)
- una commissione aggiuntiva compresa tra l'1,8% e il 4% dei premi netti.

Tali costi rappresentano la quota parte percepita in media dal Contraente.

ART. 11 – ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO

In caso di Estinzione anticipata integrale del Finanziamento o del Leasing le coperture assicurative previste dalla Polizza Convenzione cessano di avere efficacia.

La Compagnia restituirà all'Assicurato, tramite il Contraente, la parte di Premio non goduta, relativa al periodo tra la cessazione della Polizza e la scadenza originaria.

La parte di Premio non goduta, che sarà restituita all'Assicurato (R) verrà calcolata secondo la seguente formula:

$$R = P \times (N-K)/N$$

dove:

P = Premio (al netto imposte)

N= Durata copertura inizialmente stabilita (espressa in mesi interi)

K= Mese in corso (numero di mesi durante i quali la copertura sia stata goduta)

N-K = durata residua



ATTENZIONE: in caso di estinzione anticipata integrale del Finanziamento o del Leasing, la Compagnia tratterrà dall'importo dovuto R € 25,00 a titolo di spese amministrative sostenute per il rimborso del Premio. Qualora l'importo dovuto R risultasse inferiore a € 25,00, all'Assicurato non sarà dovuta alcuna somma.

Esempio:

Di seguito si riporta un esempio di estinzione integrale anticipata calcolato tenendo conto dei seguenti parametri:

- valore del veicolo pari a 20.000,00 €
- durata pari a 48 mesi
- estinzione integrale anticipata avvenuta dopo 23 mesi dall'adesione



$$R = (681,94) \times \frac{(48 - 23)}{48} = 355,18 \text{ €}$$

Importo dovuto pari a:

$$R - \text{spese amministrative} = € 355,18 - € 25 = € 330,18$$

ATTENZIONE: il conteggio effettuato ha mere finalità esemplificative

Su richiesta espressa dell'Assicurato, formulata per iscritto al momento dell'estinzione anticipata del Contratto di Finanziamento o del Leasing, la copertura assicurativa rimarrà efficace fino alla sua scadenza originaria.

ART. 12 – QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

- 12.1 Le coperture assicurative di cui alla Polizza Convenzione decorrono dalle ore 24:00 del giorno (la "Data")
Le coperture assicurative previste dalla Polizza Convenzione decorrono dalle ore 24:00 del giorno in cui viene sottoscritto il Modulo di Adesione ovvero, se sottoscritte successivamente al Finanziamento o Leasing, dalle ore 24:00 del giorno di erogazione del Finanziamento o del giorno della consegna del Veicolo in caso di Leasing sempre che il Premio sia stato pagato.



12.2 Le coperture assicurative hanno la stessa durata del Contratto di Finanziamento o di Leasing **fino ad un massimo di 120 (centoventi) mesi, a partire dalla Data di Decorrenza.**

12.3 In ogni caso, le coperture assicurative cessano:

- a) in caso di vendita o donazione a terzi del Veicolo;
- b) in caso di liquidazione dell'Indennizzo, da parte della Compagnia, a seguito di Danno Irreparabile o Furto Totale;
- c) al termine indicato dall'Assicurato nel Modulo di Adesione;
- d) a seguito del Recesso dell'Assicurato, dal momento di ricevimento della comunicazione dell'Assicurato;
- e) in tutti i casi di risoluzione o Estinzione Anticipata del Contratto di Finanziamento o Leasing;
- f) nel caso in cui, durante il periodo di validità della Polizza:
 - il Veicolo non sia più coperto da polizza obbligatoria di Responsabilità Civile verso Terzi;
 - il Veicolo superi il limite di 10 (dieci) anni dalla data di prima immatricolazione.



ATTENZIONE: in caso di Veicolo usato, le coperture assicurative cessano comunque al superamento del 10° (decimo) anno dalla data di prima immatricolazione.

Esempio:

Anni del Veicolo usato da prima immatricolazione	Copertura massima	Posso aderire alla Polizza Convenzione?
8 anni	2 anni	Sì
6 anni	4 anni	Sì
1 anno	9 anni	Sì
12 anni	0	NO

ATTENZIONE: l'esempio ha mera finalità esplicativa.

ART. 13 – NOMINA DI UN PERITO

A seguito della denuncia di Sinistro, la Società potrà nominare un perito di fiducia, per valutare l'entità del danno subito dal Veicolo, in caso di Danno Irreparabile nonché ogni altro documento e/o circostanza e/o elemento rilevante per la gestione della pratica di Sinistro. Il costo dell'eventuale perizia sarà a carico della Compagnia.



ART. 14 – COME RECEDERE?

14.1 L'Assicurato può recedere dalla Polizza Convenzione entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza, dandone comunicazione alla Compagnia e al Contraente, indicando gli elementi identificativi della propria posizione assicurativa.



La comunicazione di recesso deve essere inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite e-mail:

- al Contraente **CA Auto Bank S.p.A.**



CA Auto Bank S.p.A.
Customer Care Insurance
Corso Orbassano, 367
10137 Torino



Oppure:
via e-mail: customer.care.insurance@ca-autobank.com
o via pec: customer.care.insurance@pec.ca-autobank.com

- a **CACI Non-Life dac**



Rappresentanza Generale per l'Italia
Casella Postale chiusa 90
Presso Ufficio postale di Mortara
27036 Mortara (PV)

Per informazioni sul recesso, l'Assicurato potrà rivolgersi al seguente numero telefonico: Tel. 011 4488 203

- 14.2 Il recesso dell'Assicurato determina la cessazione delle coperture assicurative previste dalla Polizza, con effetto dal momento del ricevimento della comunicazione dell'Assicurato. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia rimborsa all'Assicurato, per il tramite del Contraente, il Premio, se pagato, dedito l'ammontare delle imposte applicabili per legge.
- 14.3 Resta inteso che l'Assicurato non può esercitare il diritto di recesso se:
- ha denunciato un Sinistro nei 60 (sessanta) giorni dalla Data di Decorrenza delle coperture assicurative, e
 - il Sinistro è in corso di valutazione, al momento del recesso
- 14.4 l'Assicurato può recedere annualmente dalla Polizza ed ottenere un rimborso parziale del Premio calcolato secondo quanto previsto dall'art. 11 mediante comunicazione da trasmettere sia alla Compagnia sia al Contraente con un preavviso di 60 (sessanta) giorni e con effetto dalla fine dell'annualità assicurativa in corso.
- 14.5 La Compagnia può recedere dalla Polizza se le dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato al momento dell'adesione alla Polizza, ovvero successivamente, risultano inesatte o incomplete. In tale ipotesi, le coperture assicurative offerte cessano nel momento in cui l'Assicurato riceve la comunicazione di recesso della Compagnia.

ART. 15 – COMUNICAZIONI E RECLAMI

- 15.1 Tutte le **comunicazioni** da parte del Cliente nei confronti della Compagnia, con riferimento alla Polizza Convenzione e alle coperture assicurative, dovranno essere fatte **a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento**.

Eventuali **COMUNICAZIONI** da parte della Compagnia all'Assicurato saranno indirizzate all'ultimo domicilio conosciuto del Cliente stesso.

Eventuali **RECLAMI** riguardanti il comportamento della Compagnia o la violazione da parte della stessa di disposizioni cui è soggetta (a titolo esemplificativo, reclami in materia di gestione dei Sinistri ovvero sul contenuto delle coperture prestate etc.) dovranno essere trasmessi, per iscritto ai seguenti indirizzi:

CACI Non-Life dac

Ufficio Reclami
Beaux Lane House
Mercer Street Lower
Dublino 2 (Irlanda)
e-mail: complaints@ca-caci.ie



Oppure

CACI Non-Life dac

Rappresentanza Generale per l'Italia
Casella postale chiusa 90
presso Ufficio postale di Mortara
27036 Mortara (PV)
e-mail: complaints@ca-caci.ie



- 15.2 Eventuali reclami relativi al comportamento del Contraente dovranno essere inoltrati per iscritto a:
CA Auto Bank S.p.A.

Ufficio Reclami
Corso Orbassano, 367
10137 Torino
E-mail: reclami@ca-autobank.com
Pec: reclami@pec.ca-autobank.com



- 15.3 **Reclami indirizzati all'IVASS.**

Se l'esponente, nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, non ha ricevuto riscontro alla sua richiesta da parte della Compagnia o del Contraente o non è completamente soddisfatto della risposta ricevuta, potrà inviare reclamo scritto all'IVASS – Servizio tutela del Consumatore, Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA, o tramite fax al seguente numero 06.42133206 o tramite PEC all'indirizzo ivass@pec.ivass.it, utilizzando l'apposito modulo

disponibile sul sito dell'IVASS www.ivass.it, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa.

I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito da quest'ultima;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

I reclami relativi all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni del Codice del Consumo (Decreto Legislativo n. 206/2005), Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi possono essere presentati all'IVASS secondo le modalità sopra indicate.

Per qualsiasi controversia inerente alla quantificazione delle prestazioni assicurative è fatta salva in ogni caso la competenza dell'Autorità Giudiziaria.

L'Assicurato può rivolgersi inoltre a Central Bank of Ireland, Autorità di vigilanza dello stato di origine delle Compagnie, PO Box 559, Dublin 1, Irlanda.

ART. 16 – ARBITRO ASSICURATIVO, NEGOZIAZIONE, MEDIAZIONE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, il soggetto reclamante potrà utilizzare i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla legge, vale a dire:

- **l'ARBITRO ASSICURATIVO:** il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, previsto dagli articoli 141, comma 7, del codice del consumo e 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, istituito presso l'IVASS e disciplinato dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215. È possibile presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.it), dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità e altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
- **la NEGOZIAZIONE ASSISTITA,** ai sensi della Legge n. 162/2014, volta al raggiungimento di un accordo tra le parti diretto alla risoluzione amichevole della controversia avvalendosi dell'assistenza prestata da avvocati a tal fine appositamente incaricati dalle parti;
- **la PROCEDURA DI MEDIAZIONE,** prevista dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, come successivamente integrato e modificato, che consente l'avvio di un procedimento conciliativo caratterizzato dall'assistenza di un soggetto terzo ed imparziale ("mediatore"). La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza innanzi ad un Organismo di mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia (e consultabile sul sito www.giustizia.it) e avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente a conoscere la vertenza.

La mediazione è obbligatoria per le controversie in materia di contratti assicurativi ed è condizione di procedibilità dell'eventuale successivo giudizio: **prima di esercitare un'azione giudiziaria relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi è pertanto necessario esperire in via preliminare la procedura di mediazione obbligatoria.**

ART. 17 – CESSIONE DEI DIRITTI

L'Assicurato **non** può in alcun modo cedere, o trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi, i diritti derivanti dalle coperture assicurative di cui alla Polizza Convenzione.

ART. 18 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra la Compagnia e/o il Contraente e l'Assicurato, comprese quelle relative alla interpretazione, esecuzione, validità e risoluzione della presente Polizza Convenzione, il foro competente è competente in via esclusiva il foro di residenza o domicilio dell'Assicurato.

ART. 19 – SANZIONI INTERNAZIONALI

Caci Non-Life dac, Rappresentanza Generale per l'Italia, Società appartenente al Gruppo Crédit Agricole, si conforma alle Sanzioni Internazionali definite dal diritto internazionale e alle misure restrittive di tipo economico, finanziario o commerciale (compresi, a titolo esemplificativo, embargo, congelamento di beni e di risorse economiche, restrizioni alle transazioni con entità o individui, o restrizioni relative a specifici beni o territori) adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, dall'Unione europea, dalla Repubblica Italiana, dalla Repubblica Francese e dagli Stati Uniti d'America, con particolare riferimento alle misure emesse dall' Office of Foreign Assets Control collegato al Dipartimento del Tesoro (OFAC) e al Dipartimento di Stato, o da qualsiasi altra autorità che abbia il potere di irrogare tali Sanzioni, tramite atti aventi natura vincolante.

Caci Non Life dac - Rappresentanza Generale per l'Italia non potrà pertanto corrispondere alcuna Prestazione Assicurativa in violazione delle disposizioni sopra richiamate.

"TUTELA PRIVACY" INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Compagnia CACI Non-Life dac è titolare del trattamento dei Suoi dati personali, raccolti in sede di adesione al contratto di assicurazione dall'intermediario assicurativo CA Auto Bank S.p.A. - e dal medesimo trattati in qualità di Responsabile del Trattamento.

Il conferimento e il trattamento dei Suoi dati, compresi i dati particolari sono necessari per fornirLe i prodotti e servizi assicurativi e, in particolare, per la conclusione, gestione e l'esecuzione del contratto di assicurazione.

Il mancato conferimento dei dati o la revoca del consenso al trattamento degli stessi hanno l'effetto di impedire alla Compagnia la fornitura dei servizi/prodotti assicurativi e, in generale, la conclusione, gestione ed esecuzione del contratto, compresa l'eventuale corresponsione della prestazione assicurativa.

I Suoi dati personali verranno pertanto trattati, nei limiti imposti dalla normativa primaria e regolamentare vigente, per la conclusione e l'esecuzione del contratto e, in particolare, per:

- l'istruzione del modulo di adesione, la conclusione, esecuzione e la gestione del contratto di assicurazione, compresa la gestione dei sinistri, dei reclami e delle liti nonché la lotta alle frodi. Il conferimento e il trattamento dei dati dell'interessato è necessario per il completamento delle finalità sopra esposte.
- Lo sviluppo degli studi statistici e attuariali.

In conformità con la normativa sulla protezione dei dati personali La informiamo che i suoi dati personali saranno conservati in relazione alle finalità descritte e per i seguenti periodi:

i dati raccolti nel modulo di adesione per la conclusione, esecuzione e gestione del contratto saranno trattati per le finalità descritte e conservati per un periodo corrispondente ai termini prescrizionali indicati nell'art. 7 delle condizioni di assicurazione e, in generale, nel rispetto dei termini di prescrizione e conservazione previsti dal Codice civile e dal Codice delle Assicurazioni nonché da disposizioni normative, regolamentari e amministrative (anche contabili e fiscali), e nello specifico:

- con riferimento alla sottoscrizione, conclusione, esecuzione e gestione del contratto (salvo i dati contenuti nel modulo di adesione): 2 (due) anni dalla scadenza o termine del contratto;
- con riferimento al modulo di adesione: 10 (dieci) anni dalla scadenza o termine del contratto;
- con riferimento ai dati inerenti ai sinistri/reclami (salvo i documenti contabili): 2 (due) anni dalla chiusura del sinistro/reclamo;
- con riferimento ai documenti contabili o fiscali relativi ai pagamenti connessi ai reclami: 10 (dieci) anni dalla scadenza o termine del contratto.

Nel caso in cui il contratto non sia concluso, i dati possono essere conservati per un periodo di tre anni dalla data di conferimento dei dati.

- In ambito di lotta al riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo: 10 (dieci) anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale;
- con riferimento agli obblighi di conoscenza del cliente in relazione alla disciplina delle sanzioni internazionali: 6 (sei) anni dalla scadenza o termine del contratto;
- in ambito di lotta alle frodi: 6 (sei) mesi dalle segnalazioni per quelle irrilevanti; per le segnalazioni rilevanti, invece, il periodo di conservazione dei dati è di 5 (cinque) anni dalla chiusura del fascicolo sulla frode o dal termine prescrizionale in caso di reato;
- in ambito di elaborazione commerciale e in assenza di un contratto: i dati elaborati possono essere conservati per un periodo di 3 (tre) anni dall'ultimo contatto infruttuoso.

I destinatari dei dati sono: il Contraente, gli intermediari assicurativi con i quali il modulo di Adesione è stato sottoscritto e, ove previsto, le compagnie di co-assicurazione, di riassicurazione, nonché le amministrazioni e le autorità giudiziarie preposte alla vigilanza delle prescrizioni normative e regolamentari rilevanti in materia (a titolo esemplificativo IVASS, COVIP, CONSAP e le motorizzazioni). Possono essere destinatari dei Suoi dati medici, consulenti tecnici di parte e legali. Sono inoltre destinatarie dei dati le Compagnie e le società del Gruppo Crédit Agricole, che siano responsabili della gestione e la prevenzione dei rischi connessi alle operazioni (antiriciclaggio, valutazione del rischio) a beneficio di tutte le entità del

gruppo nonché i subfornitori, i cui nominativi potranno essere conosciuti dall'interessato tramite specifica richiesta, da effettuarsi con le modalità di seguito indicate.

I dati saranno trattati nel territorio dell'Unione europea.

Il trattamento può avvenire in forma manuale o automatizzata.

In applicazione della normativa in vigore, Lei ha diritto all' accesso e alla rettifica dei dati, alla cancellazione dei medesimi nella misura in cui questi non siano più necessari per le finalità per cui sono stati raccolti o qualora il contraente revochi il consenso, alla portabilità, alla limitazione e opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano, salvo che il trattamento medesimo non sia essenziale per l'esecuzione del contratto. L'Interessato ha diritto di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali (compresi i dati particolari) in qualunque momento con effetto dalla data della revoca. Tuttavia, se il consenso è richiesto per la valutazione del sinistro, la sua eventuale revoca impedisce all'Assicuratore la valutazione del sinistro medesimo e la corresponsione della eventuale prestazione assicurativa.

Lei ha inoltre diritto a presentare reclamo all'autorità di controllo preposta se ritiene che il trattamento dei dati sia effettuato in violazione della normativa vigente.

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta scritta (allegando copia di un documento d'identità), da trasmettere all'indirizzo di posta elettronica dedicato dataprotectionofficer@ca-caci.ie.

Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati possono essere richieste alla Compagnia all'indirizzo di posta elettronica sopra riportato o presso la sede della stessa in Dublin 2, Irlanda, Beaux Lane House, Mercer Street Lower.

CACI Non Life dac ha designato il Responsabile della Protezione dei dati, raggiungibile presso la sede della Compagnia in Dublino, Irlanda, Beaux Lane House, Mercer Street Lower nonché all'indirizzo e-mail dataprotectionofficer@ca-caci.ie